

Prefazione alla seconda edizione

I processi di *Financial Reporting* comprendono la gestione della comunicazione economica, finanziaria e di altra specie che le aziende promuovono sia per supportare il management che per fornire agli *stakeholders* informazioni utili per i rispettivi processi decisionali. Nell'ambito dei processi di *Financial Reporting* un rilievo particolare è assunto dai bilanci d'impresa, redatti per una periodica determinazione del reddito d'esercizio, del capitale di funzionamento, dei flussi di liquidità e per apprezzare l'economicità, ossia le condizioni di durevole equilibrio economico, finanziario e di altra specie delle imprese.

I bilanci d'impresa, oggetto della presente pubblicazione, sono redatti secondo *Accounting Standards* nazionali o internazionali. Nonostante l'obiettivo di armonizzare e far convergere le discipline di bilancio su principi di generale accettazione, gli *Accounting Standards* sono differenziati, ad esempio, per forma giuridica, classe dimensionale, settore di attività economica. I recenti provvedimenti legislativi (D.Lgs. 139/2015) e le nuove versioni degli principi contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità, tuttavia, introducono importanti innovazioni (ad esempio l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario, i criteri del costo ammortizzato e del *fair value*) che possono contribuire ad avvicinare le discipline nazionali e dell'Unione Europea.

In questo contesto, il volume si propone di approfondire gli *Accounting Standards* da utilizzare per la redazione dei bilanci d'esercizio nelle società di capitali operanti nei settori industriale, commerciale e dei servizi (esclusi quelli finanziari e assicurativi), che si finanziano senza il ricorso alla quotazione delle proprie azioni. L'analisi è focalizzata, in particolare sugli *Accounting Standards* nazionali, che comprendono sia la disciplina giuridica che i principi contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità. I principi contabili internazionali dell'*International Accounting Standards Board*, invece, sono sintetizzati nelle principali differenze rispetto alla disciplina nazionale.

Bilanci inaffidabili o redatti con politiche di *Earnings Management* che vanno contro gli *Accounting Standards* possono essere tra le cause delle frodi, degli scandali finanziari, della realizzazione di rilevanti perdite di reddito e sociali per investitori, creditori, lavoratori d'impresa. La conoscenza degli *Accounting Standards* è, dunque, fondamentale per evitare i rischi citati in precedenza e per assicurare

adeguata qualità dei bilanci, dei processi di *Financial Reporting* e di *Auditing*. I *Chief Financial Officer* e tutto il personale che in impresa lavora negli uffici amministrativi e di controllo devono conoscere in modo completo e applicare in modo corretto gli *Accounting Standards* per tendere ad una rappresentazione fedele del reddito d'impresa, del capitale di funzionamento, dei flussi di liquidità e delle connesse componenti elementari. I revisori interni ed esterni, a loro volta, devono controllare e attestare periodicamente l'affidabilità dei sistemi di controllo interno e delle informazioni economiche e finanziarie per concorrere alla qualità dei *Financial Reporting*. La diffusione della conoscenza degli *Accounting Standards* è auspicabile che sia estesa anche a tutti gli *Stakeholder* d'impresa per il ruolo rilevante che possono avere nel progresso dell'*Earnings* e dell'*Audit Quality*.

Il libro è il risultato di un lavoro coordinato tra Colleghi di quattro Università (Parma, Bolzano, Cattolica di Piacenza e Trento) che svolgono attività didattica e di ricerca a livello accademico sugli *Accounting Standards* e i *Financial Reporting*:

Paolo Andrei	Università di Parma
Federica Balluchi	Università di Parma
Anna Maria Fellegara	Università Cattolica del Sacro Cuore
Luca Fornaciari	Università di Parma
Pier Luigi Marchini	Università di Parma
Tatiana Mazza	Libera Università di Bolzano
Caterina Pesci	Università degli Studi di Trento
Veronica Tibiletti	Università di Parma

A tutti un sentito ringraziamento per il rilevante contributo offerto, per la disponibilità al confronto e per lo spirito di coesione che da tempo caratterizza il gruppo di lavoro.

Stefano Azzali
Università di Parma

Parma, 12 gennaio 2017

Capitolo Primo

Il bilancio d'esercizio delle imprese

Le fonti giuridiche e professionali

di *Stefano Azzali*

SOMMARIO: 1.1. La tendenza verso l'armonizzazione dei principi contabili. – 1.2. Le fonti giuridiche e professionali del bilancio d'esercizio. – 1.2.1. Disciplina nazionale. – 1.2.2. Disciplina internazionale. – 1.3. Conclusioni.

1.1. La tendenza verso l'armonizzazione dei principi contabili

Le fonti giuridiche e professionali del bilancio d'esercizio delle imprese hanno subito negli ultimi decenni una profonda evoluzione che si caratterizza per la tendenza verso l'armonizzazione internazionale¹, ossia verso un unico insieme di principi contabili da applicare in modo uniforme in tutti i Paesi che aderiscono al processo di convergenza. L'armonizzazione internazionale dei bilanci non è un fenomeno a se stante e autonomo ma s'inserisce in un più ampio processo d'integrazione dei sistemi economici, giuridici, sociali, culturali e politici di determinati Paesi in specifiche epoche. In questo contesto le informazioni di bilancio

¹ S. ADAMO, *Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile*, Giuffrè, Milano, 2001; S. AZZALI, *Il sistema delle informazioni di bilancio delle aziende di produzione, il modello dell'International Accounting Standards Committee*, Giuffrè, Milano, 1996; B. CAMPEDELLI, *Ragioneria Internazionale*, Giappichelli, Torino, 1994; G. CAPODAGLIO-M.G. BALDARELLI (a cura di), *L'armonizzazione dei Principi Contabili in Europa, Allargamento dell'U.E e confronto internazionale*, Rirea, Roma, 2003; R. DI PIETRA, *La comunicazione dei comportamenti contabili aziendali mediante i dati contabili, Il ruolo della ragioneria internazionale*, Cedam, Padova, 2005; T. ONESTI, *Fattori ambientali e comportamenti contabili, Analisi comparata dei sistemi contabili di alcuni Paesi industrializzati*, Giappichelli, Torino, 1995; P. PETROLATI, *L'armonizzazione contabile nell'Unione Europea*, Clueb, Bologna, 2002; A. VIGANÒ, *Elementi di Ragioneria Internazionale*, Egea, Milano, 1997; E. VIGANÒ, *L'economia aziendale e la ragioneria. Evoluzione e prospettive internazionali*, Cedam, Padova, 1996; S. ZAMBON, *Profili di ragioneria internazionale e comparata*, Cedam, Padova, 1996.

possono essere strumentali ad un funzionamento efficiente dei sistemi economici e finanziari poiché la loro qualità dei bilanci (in termini di utilità per i destinatari, trasparenza e comparabilità) sempre più è strumento che, insieme ad altri, può concorrere a una allocazione razionale delle risorse e al soddisfacimento delle attese di conoscenza degli utilizzatori.

Nei paesi dell'Unione Europea, in particolare, l'armonizzazione dei principi contabili è iniziata tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta del secolo scorso con la pubblicazione di alcune direttive² che l'Italia ha recepito all'inizio degli anni novanta³. Negli anni successivi – in Italia – si è realizzato un progresso dell'armonizzazione e trasparenza delle informazioni di bilancio, grazie soprattutto a schemi di stato patrimoniale e conto economico caratterizzati da strutture e contenuti in gran parte obbligatori. A livello internazionale, invece, lo strumento della direttiva non è stato efficace per favorire l'armonizzazione di bilancio perché gli stati membri hanno effettuato scelte differenziate e disomogenee sulla maggior parte degli aspetti che caratterizzano la disciplina dei bilanci.

Con l'inizio del terzo millennio, l'Unione Europea sta perseguendo l'armonizzazione di bilancio con i principi contabili dell'International Accounting Standard Board (IASB)⁴, un'istituzione privata sorta all'inizio degli anni settanta del XX secolo che, oggi, rappresenta tutte le principali classi di interessi che convergono sulle informazioni di bilancio. Per assicurare un esito migliore rispetto al precedente, l'Unione Europea ha deciso di utilizzare, per le imprese che utilizzano i principi contabili internazionali, lo strumento del "regolamento" e non più quello della direttiva. I regolamenti approvati dal Consiglio e dal Parlamento Europeo, infatti, diventano immediatamente legge in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Nell'Unione Europea si realizza in tal modo un'armonizzazione di bilancio tra fonti giuridiche e professionali⁵, seppur limitata alle società quotate e ai bilanci consolidati. Da un modello di bilancio in cui la legge disciplina i principi generali di redazione e i principi contabili (di natura professionale) svolgono la funzione di interpretare e integrare le leggi, si passa a un modello di bilancio in cui legge e principi contabili coincidono.

La decisione di adottare i principi contabili internazionali da parte dell'Unione Europea è paragonabile, per importanza, a quella di convergere sull'euro come unica moneta per regolare gli scambi; la complessità del processo di transizione, invece, è

²Direttiva 78/660 sui conti annuali (quarta direttiva) e la direttiva 83/349 sui conti consolidati (settima direttiva) delle imprese industriali, commerciali e di servizi. Sono poi seguite le direttive 86/635 e 91/674 che hanno completato la disciplina di bilancio per il settore delle banche, altri istituti finanziari e imprese di assicurazione.

³Ad esempio, l'attuazione delle direttive 78/660 e 83/349 in Italia è avvenuta nel 1991, con il D.Lgs. 127.

⁴Per approfondimenti si consulti il sito: www.iasb.org.

⁵S. AZZALI, *Il sistema delle informazioni di bilancio delle aziende di produzione*, cit., Capitolo Secondo.

molto più elevata: da questo punto di vista la convergenza verso i principi contabili internazionali può essere paragonata alla scelta di un'unica lingua da parte di cittadini europei. È come se si fosse deciso di abbandonare l'italiano, il tedesco, il francese, lo spagnolo e le altre lingue nazionali e di parlare un'unica lingua in tutti i Paesi dell'Unione Europea. L'adozione di un unico linguaggio riguardo alla disciplina di bilancio pone rilevanti problemi connessi all'apprendimento della nuova lingua quale premessa per una sua corretta applicazione nella redazione dei bilanci.

L'adozione degli International Financial Reporting Standard (IFRS), secondo il regolamento 1606/2002, è obbligatoria solamente per la redazione del bilancio consolidato da parte delle società quotate. Ogni Stato membro, tuttavia, ha esteso il campo di applicazione dei principi internazionali ad altre aziende e bilanci⁶. A questo punto, nei vari Stati, si sono creati differenti ambiti di applicazione degli IFRS (ad esempio alcuni Paesi non hanno esteso gli IFRS ai bilanci d'esercizio delle società quotate, altri li hanno resi facoltativi, altri ancora li hanno resi obbligatori), con una base comune limitata al bilancio consolidato delle società quotate. Nell'Unione Europea, dunque, le scelte compiute dagli Stati membri hanno determinato un diverso ambito di applicazione degli IFRS che non favorisce l'armonizzazione contabile.

A livello nazionale sarebbe forse azzardato assimilare gli IAS/IFRS con la disciplina nazionale fondata sul codice civile e i principi contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità; a livello di Unione Europea le società che adottano gli IAS/IFRS, invece, hanno realizzato l'armonizzazione tra disciplina giuridica (regolamenti dell'Unione Europea) e principi contabili, con ambiti di applicazione disomogenei negli Stati membri e una base comune limitata al bilancio consolidato delle società quotate. Tuttavia, si è del parere che in Italia le spinte verso l'armonizzazione dei principi contabili e la comparabilità delle informazioni di bilancio, in atto da circa quarant'anni, abbiano fatto significativi progressi, soprattutto con il D.Lgs. 139/2015.

In questo contesto, il Capitolo illustra brevemente la disciplina di bilancio delle imprese (paragrafo 1.2) e, specificamente, quella delle società di capitali che adottano i principi contabili nazionali (paragrafo 1.2.1) e internazionali (paragrafo 1.2.2), a cui seguono brevi considerazioni di sintesi (paragrafo 1.3).

1.2. Le fonti giuridiche e professionali del bilancio d'esercizio

Le fonti giuridiche del bilancio d'impresa sono cogenti e fondate sul codice civile o su leggi e decreti legislativi che lo integrano. Le fonti professionali, inve-

⁶Sul sito http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/index_en.htm si possono consultare le scelte compiute dagli Stati membri dell'Unione Europea in merito all'estensione dell'ambito di applicazione degli IAS/IFRS.

ce, sono i principi contabili statuiti dall'Organismo Italiano di Contabilità (per le imprese che adottano la disciplina nazionale) o dall'International Accounting Standard Board – IASB (per le imprese che adottano gli IFRS).

Nell'ordinamento giuridico del nostro Paese, la principale disciplina di bilancio è relativa alle società di capitali⁷ ed è differente, anzitutto, in funzione della quotazione dei propri titoli nei mercati regolamentati (Tabella 1).

Tabella 1. – La disciplina del bilancio d'esercizio per le società quotate e non quotate

Società con titoli non quotati presso la Borsa Valori di Milano o non diffusi direttamente tra gli investitori	Società con titoli quotati presso la Borsa Valori di Milano o diffusi direttamente tra gli investitori
Disciplina Nazionale	Disciplina Internazionale
La disciplina di bilancio è compresa nel Codice Civile (art. 2423 e seguenti), integrato e interpretato dai Principi contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)	La disciplina di bilancio è rappresentata dagli International Financial Reporting Standard (IFRS) omologati dell'Unione Europea e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

Le società quotate e quelle che si finanziano con risorse raccolte direttamente dagli investitori devono redigere i bilanci secondo gli IFRS, omologati dall'Unione Europea. Le società che, invece, si finanziano senza ricorrere alla quotazione delle proprie azioni e di altri strumenti finanziari in mercati regolamentati devono redigere i bilanci secondo la disciplina nazionale fondata sulle norme del codice civile, supportate a livello interpretativo e applicativo dai principi contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)⁸.

⁷ Società di capitali sono, ad esempio, le Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.), le Società per Azioni (S.p.A.). Nelle imprese individuali e nelle società di persone (ad esempio le Società in nome collettivo – S.n.c.), invece, l'art. 2217 c.c. stabilisce che: «L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima. L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili. L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore e presentato entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette all'Ufficio del Registro delle Imprese o ad un notaio per la vidimazione».

⁸ Per le banche, gli altri intermediari finanziari bancari e non bancari, le assicurazioni sono state definite specifiche discipline settoriali; in tal senso l'Italia ha attuato la direttiva della Comunità Europea 86/635 con il D.Lgs. 87/1992 che disciplina appunto la redazione del bilancio d'esercizio e consolidato nelle banche e negli altri intermediari finanziari; successivamente, il nostro Paese ha recepito la direttiva della Comunità Europea 91/674 con il D.Lgs. 173/1997 che disciplina la reda-

L'Unione Europea ha imposto gli IFRS con il regolamento della n. 1606/2002⁹. Successivamente, il Governo italiano ha definito¹⁰ l'ambito di applicazione degli IFRS nel nostro Paese.

1.2.1. Disciplina nazionale

La disciplina nazionale per le società di capitali che esercitano attività industriale, commerciale e di servizi (esclusi quelli finanziari e assicurativi) è fondata sugli art. 2423 e seguenti del codice civile. Questi ultimi hanno subito nel tempo innumerevoli cambiamenti. In questa sede ci si limita a introdurre brevemente le principali modifiche derivanti dalla direttiva 2013/34/UE (nuova direttiva contabile che ha sostituito le precedenti direttive 78/660 e 83/349) e dai successivi decreti che l'hanno attuata in Italia: il D.Lgs. 139/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2015 e il D.Lgs. 136/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2015. I capitoli successivi della presente pubblicazione approfondiscono la disciplina di bilancio nazionale, tenendo conto anche di queste importanti innovazioni.

Uno degli obiettivi dei recenti provvedimenti legislativi è quello di semplificare e ridurre i costi amministrativi delle imprese di ridotte dimensioni. In tal senso, è stata introdotta una disciplina differenziata in funzione della dimensione delle società (Tabella 3). Le imprese sono classificate in tre classi: le micro imprese (Imprese che per 2 anni consecutivi non superano almeno 2 dei seguenti limiti: – totale dell'attivo patrimoniale: € 175.000; – totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000; – dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità) le imprese di piccole dimensioni (Imprese che per 2 anni consecutivi non superano almeno 2 dei seguenti limiti: – totale dell'attivo patrimoniale: € 4.400.000; – totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000; – dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità) e le imprese di medio – grandi dimensioni (Imprese che per 2 anni consecutivi superano almeno 2 dei seguenti limiti: – totale dell'attivo patrimoniale: € 4.400.000; – totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000; – dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità).

zione del bilancio d'esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione. Tali discipline s'integrano con le disposizioni delle specifiche autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Isvap?) e con gli IFRS a cui sono soggetti tutte le banche, gli altri intermediari finanziari bancari e non bancari e la maggior parte delle imprese di assicurazioni.

⁹ Il testo completo del regolamento può essere consultato sul sito internet http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_general_framework/l26040_it.htm.

¹⁰ Si tratta del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66 recante opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali.

Tabella 2. – Disciplina di bilancio per dimensione delle società

<i>Imprese medio-grandi</i>	<i>Imprese piccole</i>	<i>Micro imprese</i>
Bilancio in forma ordinaria	Bilancio in forma abbreviata	Bilancio delle micro imprese
Imprese che per 2 anni consecutivi superano almeno 2 dei seguenti limiti: – totale dell’attivo patrimoniale: € 4.400.000; – totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000; – dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.	Imprese che per 2 anni consecutivi non superano almeno 2 dei seguenti limiti: – totale dell’attivo patrimoniale: € 4.400.000; – totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000; – dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.	Imprese che per 2 anni consecutivi non superano almeno 2 dei seguenti limiti: – Totale dell’attivo patrimoniale: € 175.000; – totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000; – dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Il bilancio è composto da: 1. stato patrimoniale, 2. conto economico, 3. rendiconto finanziario, 4. nota integrativa.	Il bilancio è composto da: 1. stato patrimoniale, 2. conto economico, 3. nota integrativa.	Il bilancio è composto da: 1. stato patrimoniale, 2. conto economico.

Come evidente dalla Tabella 2 un primo tipo di semplificazione riguarda la composizione del bilancio: per le società di maggiori dimensioni, oltre ai tradizionali schemi di stato patrimoniale e di conto economico è stato introdotto l’obbligo di redazione del rendiconto finanziario, documento essenziale per apprezzare la dinamica dei flussi di liquidità e concorrere ad apprezzare l’economicità, insieme alle informazioni comprese negli altri schemi. All’opposto, nelle micro-imprese, il bilancio è costituito solamente dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico, proprio con l’intento di semplificare le loro procedure amministrative e i connessi costi di gestione.

Le innovazioni di bilancio, tuttavia, non si limitano alla composizione del bilancio ma si estendono a tutti i più significativi aspetti della loro redazione¹¹. A titolo esemplificativo:

- gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico hanno subito importanti modifiche di contenuto, pur conservando una struttura rigida e obbligatoria, almeno per i livelli di classificazione principali;
- è stata disciplinata la redazione dello schema di rendiconto finanziario;
- importanti modifiche ha subito il contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione;
- il principio della rilevanza e quello della sostanza sulla forma sono stati meglio disciplinati per essere funzionali alla costruzione di bilanci utili per i destinatari;

¹¹ Tali innovazioni trovano applicazione differenziata nelle 3 classi dimensionali di imprese e sono illustrate in modo approfondito nei capitoli successivi della presente pubblicazione.

- è stato introdotto il criterio del costo ammortizzato come criterio di valutazione dei crediti, debiti e titoli di debito;
- è stato introdotto il criterio del *fair value* per gli strumenti finanziari derivati.

La disciplina giuridica nazionale (fondata sull'attuazione delle direttive dell'Unione Europea in tema di bilancio) va interpretata e integrata con i principi contabili nazionali. Quelli più autorevoli sono stati statuiti da apposite Commissioni nominate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri. In circa trenta anni di attività, tali commissioni hanno prodotto 30 principi contabili. Tali principi contabili hanno, anzitutto, la funzione di interpretare in modo professionale le norme giuridiche di bilancio, allo scopo di agevolare una corretta attuazione nelle norme e il perseguimento efficace delle finalità dei bilanci; inoltre, essi integrano le norme giuridiche nei casi in cui vi siano aree non disciplinate dall'ordinamento giuridico. Infine, i principi contabili svolgono un funzione propositiva a favore del legislatore per una disciplina di bilancio in linea con le attese dei fruitori delle informazioni.

Dalla fine del 2001, in sostituzione delle precedenti commissioni di Dottori Commercialisti e Ragionieri, è sorto – nella veste giuridica della fondazione – l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che si propone come standard setter nazionale rappresentativo delle principali classi di soggetti interessati ai bilanci¹². L'OIC è una fondazione di diritto privato ed è stato riconosciuto dalla legge¹³ come l'"istituto nazionale per i principi contabili". All'OIC sono riconosciute le seguenti funzioni:

- a) emanazione dei principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) azione di supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipazione al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi. Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), l'OIC si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Uno dei compiti fondamentali dell'OIC è la definizione e l'aggiornamento dei principi contabili. La Tabella 3 illustra gli OIC attualmente in vigore. Molti di questi OIC sono stati recentemente aggiornati per tenere conto delle innovazioni

¹² Nell'OIC e, specificamente, nel Collegio dei Fondatori, sono rappresentati la professione contabile (Assirevi, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri) i redattori di bilancio (Abi, Andaf, Assilla, Assonime, Confai, Confagricoltura, Confcommercio, Confindustria) gli analisti e investitori finanziari (Aiaf, Assogestioni, Centrale dei Bilanci), i mercati mobiliari (Borsa Italiana), le istituzioni pubbliche (Ragioneria Generale dello Stato).

¹³ Legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del D.L. 91/2014.

di bilancio prodotte dai provvedimenti legislativi (D.Lgs. 139/2015 e il D.Lgs. 136/2015) che hanno attuato in Italia la direttiva 2013/34/UE.

Tabella 3. – I principi contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)

	<i>Titolo</i>
OIC 2	Patrimoni destinati ad uno specifico affare
OIC 4	Fusioni e scissioni
OIC 5	Bilanci di liquidazione
OIC 6	Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio
OIC 7	I certificati verdi
OIC 8	Le quote di emissione di gas ad effetto serra
OIC 9	Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
OIC 10	Rendiconto finanziario
OIC 11	Bilancio d’esercizio – Finalità e postulati
OIC 12	Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
OIC 13	Le rimanenze di magazzino
OIC 14	Disponibilità liquide
OIC 15	I crediti
OIC 16	Le immobilizzazioni materiali
OIC 17	Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto
OIC 18	Ratei e risconti
OIC 19	I debiti
OIC 20	Titoli di debito
OIC 21	Partecipazioni
OIC 23	Lavori in corso su ordinazione
OIC 24	Le immobilizzazioni immateriali
OIC 25	Imposte sul reddito
OIC 26	Operazioni, attività e passività in valuta estera
OIC 28	Patrimonio netto
OIC 29	Cambiamenti di principi contabili Cambiamenti di stime contabili Correzione di errori Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
OIC 30	Bilanci intermedi
OIC 31	Fondi per rischi ed oneri e Trattamento di fine rapporto
OIC 32	Strumenti finanziari derivati

1.2.2. Disciplina internazionale

I principi contabili internazionali dello IASB per essere applicabili nei Paesi dell'Unione Europea devono essere pubblicati sotto forma di regolamenti sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea nella lingua di ciascun paese membro.

L'attuazione della maggior parte dei principi contabili internazionali è stata realizzata con il regolamento 3 novembre 2008, n. 1126; tutti i Regolamenti successivi attuano nuovi principi contabili internazionali ovvero aggiornano quelli precedenti con la modifica del regolamento n. 1126.

Per principi contabili internazionali s'intendono¹⁴ i documenti illustrati nella Tabella 4.

Tabella 4. – Definizione di Principi Contabili Internazionali

<i>Sigla</i>	<i>Significato</i>
IAS	International Accounting Standard
IFRS	International Financial Reporting Standard
SIC	Standing Interpretation Committee
IFRIC	International Financial Reporting Interpretation Committee

IAS e SIC sono le denominazione, rispettivamente, dei principi contabili internazionali e delle interpretazioni fino al 2001; dal 2002, a seguito di un profondo processo di ristrutturazione dello IASB, i principi contabili internazionali sono denominati IFRS e le interpretazioni IFRIC.

In questa pubblicazione la disciplina internazionale è richiamata al termine di ogni capitolo solamente per evidenziare le principali divergenze che ancora permangono rispetto a quella nazionale.

1.3. Conclusioni

Le discipline di bilancio nei Paesi dell'Unione Europea tendono ormai da quarant'anni verso l'armonizzazione dei principi contabili, con l'obiettivo di favorire la comparabilità delle informazioni, l'utilità per i destinatari, la tutela del risparmio, un efficiente funzionamento dei mercati, il controllo da parte dei revisori.

¹⁴ Regolamento della Comunità Europea n. 1606, art. 2.

In particolare i molteplici provvedimenti legislativi che si sono susseguiti nel tempo nel nostro Paese hanno progressivamente avvicinato la disciplina nazionale (Codice civile e principi contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità) alla disciplina internazionale (IAS e IFRS adottati in tutti i paesi dell'Unione Europea, anche se limitatamente alle società quotate e ai bilanci consolidati).

Non sono mancati momenti di criticità, a causa di ritardi nei processi di ammodernamento delle discipline nazionali e di processi volti a una sempre più accentuata segmentazione delle discipline di bilancio. A livello nazionale, tuttavia, un deciso segnale di avvicinamento tra disciplina nazionale e internazionale c'è stato con il D.Lgs. 139/2015: tra le innovazioni introdotte nella disciplina nazionale in modo simile a quella internazionale si segnalano in particolare l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario, il divieto di capitalizzare le spese di ricerca, la valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati, la valutazione al costo ammortizzato dei crediti, debiti e titoli di debito.

L'armonizzazione dei principi contabili e delle discipline di bilancio potrebbe dunque migliorare negli anni a venire nel nostro Paese, nella consapevolezza che essa non è sufficiente per realizzare una qualità dei bilanci adeguata rispetto alle attese dei destinatari. L'utilità delle informazioni di bilancio, infatti, poggia su principi cardine (ad esempio quello della loro affidabilità e significatività) che suggeriscono di tenere conto almeno delle seguenti problematiche:

1. l'affidabilità delle informazioni di bilancio, oltre ad essere disciplinata nei principi contabili, deve trovare un reale riscontro in attività di auditing volte ad assicurare una ragionevole probabilità della correttezza dei dati compresi nei bilanci. Il ruolo dei revisori e delle società di revisione è dunque cruciale poiché dovrebbe rappresentare una garanzia di affidabilità dei bilanci. Inoltre, altrettanto importante è l'attività delle autorità di controllo volta a sanzionare eventuali comportamenti scorretti dei manager d'impresa e delle società di revisione, qualora dovessero rivelare errori significativi di specie colposa o dolosa nei valori di bilancio;

2. la significatività e rilevanza delle informazioni, oltre ad essere disciplinata nei principi contabili, dovrebbe essere verificata, ad esempio, attraverso il confronto con le informazioni desumibili nei mercati finanziari. Ci si riferisce, in particolare, ai prezzi di mercato delle azioni delle società quotate: se una informazione di bilancio è rilevante, influenza le decisioni di investimento degli operatori e quindi i prezzi. Le quotazioni rappresentano un'approssimazione del valore delle imprese che hanno diretti collegamenti con il patrimonio netto iscritto nello stato patrimoniale e più in generale con tutte le altre informazioni comprese nel bilancio.

La disamina delle fonti giuridiche e professionali che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio (brevemente introdotta nel presente capitolo e sviluppata analiticamente nei capitoli successivi) rappresenta dunque un importante presup-

posto per tendere all'armonizzazione e alla qualità dei bilanci. Quest'ultima, tuttavia, oltre ad essere influenzata dall'attività delle autorità di regolamentazione, deve essere apprezzata tenendo conto di molteplici altri fattori inerenti alla domanda (tipo e preparazione dei destinatari, i loro bisogni di informazione) e all'offerta di informazioni (tipo di imprese, di corporate governance, ecc.).

Capitolo Secondo

Le clausole generali alla base del bilancio d'esercizio

di *Caterina Pesci*

SOMMARIO: 2.1. Finalità e principi generali del bilancio nella disciplina nazionale. – 2.2. Finalità e principi generali del bilancio nella disciplina internazionale. – 2.3. Conclusioni.

2.1. Finalità e principi generali del bilancio nella disciplina nazionale

Il capitolo illustra le linee guida alla base del bilancio d'esercizio ossia le finalità e i principi/clausole generali del bilancio di esercizio secondo la disciplina nazionale (codice civile e OIC 11) e disciplina internazionale (Framework dello IASB e IAS 1).

Le disposizioni civilistiche in materia di bilancio si trovano negli artt. da 2423 a 2435-*bis* c.c. Gli artt. da 2423 a 2427 riguardano la redazione del bilancio di esercizio in termini di principi, contenuto e criteri di valutazione. L'art. 2428 è relativo alla relazione sulla gestione. L'art. 2429, invece, è dedicato alla relazione dei sindaci e al deposito del bilancio.

In particolare l'**art. 2423** dopo avere elencato i documenti che costituiscono il bilancio, enuncia la cosiddetta "clausola generale" di redazione del bilancio. La *clausola generale* condiziona il contenuto dei principi di redazione (artt. 2423-*bis* e 2423-*ter* c.c.) e di conseguenza dei criteri di valutazione (art. 2426 c.c.). Tale articolo si sviluppa in sei commi ed il suo obiettivo è garantire un requisito fondamentale: l'*intelligibilità*¹ delle informazioni di bilancio.

Il **1° comma** definisce il contenuto del bilancio, ovvero, i documenti che compongono il bilancio redatto secondo i crismi del codice civile: «Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa».

¹ F. BALLUCHI, *Le finalità e i principi generali del bilancio d'esercizio*, in S. AZZALI (a cura di), *L'informativa di bilancio secondo i principi nazionali e internazionali*, Giappichelli, Torino, 2005; F. SUPERTI FURGA, *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*, 3^a ed., Giuffrè, Milano, 1997, p. 3; A. QUAGLI, *Bilancio d'esercizio e principi contabili*, Giappichelli, Torino, 2013.

Il bilancio, quindi, risulta essere un documento unitario composto di:

- uno schema atto ad illustrare la situazione patrimoniale-finanziaria d'azienda: lo stato patrimoniale;
- uno schema finalizzato ad evidenziare il risultato economico dell'esercizio: il conto economico;
- uno schema finalizzato ad evidenziare i flussi di disponibilità liquide dell'esercizio: il rendiconto finanziario. Tale informazione costituisce una novità conseguente il recepimento della direttiva 34/2013/UE. Infatti, in seguito alle modifiche apportate al codice civile dal D.Lgs. 139/2015 (che recepisce la direttiva 34/2013/UE) il rendiconto finanziario diviene un ulteriore schema di bilancio, esso ad oggi non è più, come in passato, uno schema consigliato per aggiungere chiarezza e dettaglio alle informazioni esposte nel contenuto del bilancio, ma è uno degli schemi obbligatori *ex lege*;
- una serie di informazioni esposte in forma libera (talvolta discorsiva, talvolta tramite schemi e tabelle) finalizzate ad integrare il contenuto degli schemi, nonché a fornire al lettore informazioni supplementari che contribuiscano a chiarire la situazione economico-finanziaria aziendale: la nota integrativa. La nota integrativa illustra, ad esempio: l'elenco dei principi di redazione del bilancio, le voci esposte nello stato patrimoniale e nel conto economico, gli impegni (quali quelli derivanti da contratti di leasing).

Il **2° comma** recita: «Il bilancio deve essere redatto con *chiarezza* e deve rappresentare in modo *veritiero* e *corretto* la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio».

I postulati di chiarezza verità e correttezza costituiscono i presupposti perché il bilancio possa risultare intellegibile per il lettore dello stesso.

Il principio della *chiarezza* è riferito sia al contenuto degli schemi e della nota integrativa in termini di rappresentazione, sia alla sostanza delle informazioni esposte, ovvero al processo di formazione dei valori. Il principio della chiarezza ha relazione con il contenuto del successivo art. 2423-ter c.c.² che impone:

1. l'applicazione degli schemi di bilancio previsti;
2. il divieto di raggruppamenti di voci;
3. l'elenco separato delle singole componenti del capitale e del reddito senza che vi sia compensazione di partite.

Il contenuto degli schemi di bilancio è oggetto degli artt. 2424-2425 c.c., che si uniscono alle disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività. I criteri di classificazione delle voci negli schemi dovrebbero fungere da garanzia di chiarezza espositiva delle operazioni aziendali³.

² Si vedano: F. BALLUCHI, *Le finalità e i principi generali del bilancio d'esercizio*, cit.; A. QUAGLI, *Bilancio d'esercizio e principi contabili*, cit.

³ In merito alla classificazione delle voci nello schema di conto economico il Legislatore fa rife-

Il divieto di sostituzione di due o più voci con una sola risultante dalla loro somma (raggruppamento) ha l'obiettivo di garantire che le informazioni siano analitiche: è evidente come ciò giovi alla chiarezza espositiva. Il raggruppamento è, tuttavia, ammesso nel caso in cui sia di importo irrilevante (prevale in questo caso il principio della significatività rispetto alla chiarezza). Tuttavia esso è ammesso anche nell'ipotesi in cui favorisca la chiarezza del bilancio, ma in questo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

La chiarezza, infine, è connessa al divieto di effettuare compensi di partite sommando valori relativi a voci per le quali la normativa prevede la distinta indicazione⁴. Il principio della chiarezza è menzionato e riconosciuto anche dall'OIC 11 il quale utilizza la denominazione "comprendibilità" per riferirsi al medesimo concetto⁵.

I principi di *verità e correttezza* della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico si riferiscono al fatto che il bilancio deve rappresentare un «quadro fedele» dell'attività aziendale. L'espressione «veritiero e corretto» deriva dalla traduzione dei termini «*true and fair view*» contenuti nella direttiva europea.

È noto che «Il postulato della verità non fa riferimento al conseguimento di una verità oggettiva ed assoluta delle informazioni contabili; tale obiettivo risulta sicuramente non raggiungibile vista la presenza in bilancio di valori stimati e congetturati e, in generale, vista la natura incerta e dinamica della realtà aziendale che comporta processi valutativi caratterizzati da un diverso livello di oggettività, a volte anche estremamente soggettivi. Più che di verità è opportuno parlare di veridicità ovvero di attendibilità e credibilità delle informazioni e dei dati presenti nel bilancio⁶». La stessa Relazione Ministeriale che accompagna il Decreto facendo riferimento all'art. 2217, 2° comma, c.c. specifica che: «l'uso dell'aggettivo

rimento al criterio della "natura". Per quanto riguarda la classificazione delle voci dello stato patrimoniale, invece, il criterio prescelto per l'attivo patrimoniale fa riferimento al principio di destinazione economica, mentre il passivo prevede una classificazione per natura. Per approfondimenti: S. AZZALI, *Il conto economico*, in F. PEZZANI (a cura di), *Il bilancio di esercizio nell'informativa esterna d'impresa*, Giuffrè, Milano, 1993; P. ANDREI, *Lo stato patrimoniale*, in F. PEZZANI (a cura di), *Il bilancio di esercizio nell'informativa esterna d'impresa*, cit., pp. 108-109.

⁴ F. BALLUCHI scrive: «Questo accade quando, per esempio, l'azienda ha un credito ed un debito nei confronti di uno stesso soggetto e, invece di indicarlo separatamente rispettivamente nella sezione delle attività e delle passività dello stato patrimoniale, lo si indica nell'una o nell'altra parte a seconda del segno risultante dalla somma algebrica dei due valori». Inoltre Paolone: «Il divieto di compensi di partite va inteso in senso giuridico quale divieto di compensazione di valori relativi a voci di cui la legge ne impone la distinta indicazione nella parte patrimoniale ed in quella reddituale; e in senso contabile, allorché algebricamente valori di segno opposto». Si veda: G. PAOLONE, *Il bilancio di esercizio delle imprese in funzionamento e dei gruppi societari*, Giappichelli, Torino, 1994, pp. 69-70.

⁵ ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *Documento n. 11, Bilancio d'esercizio – finalità e postulati*, cit., p. 21.

⁶ F. BALLUCHI, *Le finalità e i principi generali del bilancio d'esercizio*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 32; G. FERRERO, *La valutazione del capitale di bilancio*, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 21-26.

veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio – né promettere ai lettori di esso – una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato».

Il principio della *correttezza*, infine, è connesso al comportamento dei redattori del bilancio. Gli amministratori, chiamati a redigere il bilancio d'esercizio, infatti, dovrebbero manifestare onestà e neutralità per conseguire un duplice scopo: evitare favoritismi rispetto a determinati portatori di interesse, ma anche evitare la distorsione del potenziale informativo del bilancio con l'esito di falsare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda. L'OIC 11 si riferisce ad un principio analogo alla correttezza denominandolo "*neutralità*" o "*imparzialità*" e riporta alcuni esempi in cui può riscontrarsi un contrasto con il principio della imparzialità⁷:

1. attuazione di politiche di bilancio, ossia politiche di livellamento dei redditi;
2. effettuazioni di valutazioni ispirate alla logica dell'acquirente;
3. uniformazione del procedimento formativo del bilancio a quello previsto ai fini del calcolo del reddito fiscale.

Tuttavia la correttezza è correlata anche a ciò che l'OIC 11 definisce "*Significatività e rilevanza*" dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio. Infatti, secondo l'OIC 11 il bilancio d'esercizio «deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari»⁸. In questo contesto la correttezza non si riferisce tanto all'esattezza aritmetica dei valori di bilancio (che peraltro è sempre richiesta), quanto, piuttosto, alla correttezza economica, alla ragionevolezza nell'applicazione dei processi di stima. Gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti sono inevitabili, tuttavia sono tollerabili utilizzando il criterio della *rilevanza* (si veda il commento al 4° comma), ovvero non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sul bilancio inficiandone la significatività.

Il **3° comma** dell'art. 2423 prosegue: «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo». Gli amministratori, seppur vincolati al contenuto del bilancio rigidamente esposto negli artt. 2424 (stato patrimoniale), 2425 (conto economico) e 2427 (nota integrativa), devono, qualora giudichino non sufficienti le informazioni conte-

⁷ ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *Documento n. 11, Bilancio d'esercizio – finalità e postulati*, cit., p. 22.

⁸ ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *Documento n. 11, Bilancio d'esercizio – finalità e postulati*, cit., p. 27.

nute nel bilancio di esercizio per conseguire la rappresentazione veritiera e corretta, fornire informazioni supplementari. Tale indicazione può condurre all'elaborazione di ulteriori schemi quali ad esempio: il prospetto delle variazioni del patrimonio netto⁹.

Il **4° comma** rappresenta un'ulteriore novità derivante dal recepimento della direttiva 34/2013/UE nell'ordinamento italiano e recita «Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione». Tale comma di fatto introduce esplicitamente nel codice civile il principio della *rilevanza*.

La stessa direttiva 34/2013/UE fornisce una definizione di *rilevanza*, specificando che un'informazione è rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori del bilancio d'esercizio. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe. Il concetto di rilevanza è ripreso nella direttiva 2013/34/UE dai seguenti articoli: l'art. 6, par. 1, lett. j) che riguarda gli effetti irrilevanti sull'informazione complessiva di bilancio; nonché dall'art. 17 che afferma: «... mentre un singolo elemento potrebbe essere considerato irrilevante, elementi irrilevanti di natura analoga potrebbero essere considerati rilevanti ove presi nel loro insieme. Si dovrebbe consentire agli Stati membri di limitare l'applicazione obbligatoria del principio di rilevanza alla presentazione e all'informativa. Il principio di rilevanza non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla tenuta di registri completi da cui risultino le operazioni commerciali e la situazione finanziaria». Il principio della rilevanza, è trattato dall'OIC 11 (come già spiegato a commento del 2° comma) congiuntamente al concetto di significatività ed entrambi i concetti (significatività e rilevanza) sono da intendersi in relazione ai destinatari delle informazioni di bilancio, ovvero da intendersi come possibilità di influire in modo significativo e rilevante sul processo decisionale di costoro. Inoltre il principio congiunto di "significatività e rilevanza" trova applicazione concreta in diverse norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio. Ad esempio l'OIC 13, al paragrafo 61 richiama il principio della "irrilevanza" dell'art. 2423 e suggerisce di illustrare nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. Esempi di applicazione del principio generale della *rilevanza* con riguardo alla determinazione del costo delle rimanenze sono: l'utilizzo del metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio, oppure del valore costante delle materie prime, sussidiarie e di consumo». Il prin-

⁹ Prima della recente riforma anche il rendiconto finanziario rientrava in questa tipologia di schemi da elaborare come documenti supplementari. La mancanza del rendiconto finanziario nel novero degli schemi di bilancio obbligatori, infatti, è stata vista da parte di molti commentatori come una carenza di sensibile portata, si veda, fra gli altri P. ANDREI, *Lo stato patrimoniale*, cit., p. 109.

cipio della rilevanza con riferimento alle rimanenze di magazzino, di fatto, si sostanzia nella possibilità di utilizzare criteri “alternativi” ai criteri base proposti dal principio qualora la loro applicazione abbia effetti irrilevanti sulla determinazione del costo delle stesse.

L'OIC 16 al paragrafo 61, a sua volta, afferma che «La regola di utilizzare la metà dell'aliquota normale d'ammortamento per i cespiti acquistati nell'anno è accettabile se la quota d'ammortamento ottenuta non si discosta *significativamente* dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso». In questo caso la rilevanza è stabilita con riferimento allo scostamento dalle quote di ammortamento normali.

Infine, l'OIC 17 al paragrafo 24, si occupa dei parametri che possono essere presi in considerazione in sede di applicazione della nozione di rilevanza ai fini del bilancio consolidato da non considerarsi, tuttavia, esaustivi, quali: l'indebitamento complessivo; il totale dell'attivo di stato patrimoniale; il totale dei ricavi intesi (normalmente) come valore della produzione; il totale del “Risultato prima delle imposte”. È chiaro, quindi, che il criterio della rilevanza deve fare riferimento a parametri oggettivi al fine di dimostrarne la corretta applicazione.

Il **5° comma** introduce un *obbligo di deroga*: «Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato». Se l'applicazione dei principi contabili derivanti dal codice civile non garantisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa, gli amministratori devono derogare alle disposizioni codicistiche. In questo caso essi dovranno trovare, utilizzando corretti principi contabili, una rappresentazione non prevista dalla normativa civilistica che soddisfi i requisiti di verità e correttezza. Nel caso in cui si faccia riferimento alla deroga, è necessario descrivere le motivazioni e gli effetti conseguenti la sua applicazione.

Infine il **6° ed ultimo comma** si riferisce anche alla moneta di conto: «Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro». Tale principio è denominato dall'OIC 11 “*Omogeneità*” e sancisce che bilancio tanto per i componenti patrimoniali attivi e passivi, quanto per componenti positivi e negativi di reddito debba essere redatto utilizzando un'unica moneta di conto.

L'art. 2423-*bis* completa i postulati del bilancio descrivendo *principi di redazione*, ossia regole applicative del bilancio d'esercizio.

Il 2423-*bis* consta di sei punti: «Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

1-*bis*) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicare l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico».

Tale articolo racchiude in sé sei principi: principio di prudenza (riguardante i punti 1, 2, 4 e 5); principio della continuità della gestione (riguardante il punto 1 dell'art. 2423-*bis*); principio della prevalenza della sostanza sulla forma (riguardante il punto 1 e 1-*bis*); principio di competenza (riguardante i punti 3 e 4); principio della valutazione separata (riguardante il punto 5); principio della costanza dei criteri di valutazione (riguardante il punto 6).

Entrando nel merito di tali principi, in relazione alla *prudenza* si impone dapprima che siano indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio. Il concetto di realizzazione diviene, quindi, elemento chiave per comprendere quali utili siano da iscrivere. Inoltre, i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio devono essere considerati anche se conosciuti dopo la chiusura. In sostanza i rischi e le perdite possono "pesare" sul bilancio anche se conosciuti successivamente alla chiusura proprio in un'ottica prudenziale. Anche la valutazione separata delle singole voci ha diretta relazione con il concetto di prudenza in quanto permette di «[...] evitare compensi tra perdite che devono essere riconosciute e profitti che non devono essere riconosciuti in quanto non realizzati¹⁰». Il principio della prudenza è definito anche dall'OIC in quanto la prudenza uno degli elementi fondamentali del processo formativo del bilancio. Tuttavia l'applicazione

¹⁰ ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *Documento n. 11 – Bilancio d'esercizio – finalità e postulati*, Giuffrè, 2005, p. 23.

cazione di questo principio non deve giungere a recare pregiudizio agli azionisti e rendere il bilancio inattendibile e non corretto, infatti secondo l'OIC 11 esso: «[...] deve rappresentare non l'arbitraria riduzione di redditi e di patrimonio, bensì quella qualità di giudizi a cui deve informarsi il procedimento valutativo di formazione del bilancio; ciò soprattutto nella valutazione delle incertezze e dei rischi connessi con l'andamento operativo aziendale al fine di assicurare che ragionevoli stanziamenti vengano effettuati in previsione di perdite potenziali da sostenersi nel realizzo dell'attivo di bilancio e nella definizione di passività reali e potenziali»¹¹.

Il principio della *continuità della gestione* (nella letteratura anglosassone *going concern principle*) riguarda la condizione d'attività aziendale, infatti esso può essere definito principio dell'impresa in funzionamento. I principi enunciati dal codice, perciò, si riferiscono alla situazione d'impresa in funzionamento, altre situazioni, quali ad esempio la liquidazione aziendale, non sono oggetto dei principi generali, ma vengono trattati in relazione alla specifica situazione. Anche l'OIC 11 si riferisce esplicitamente alla situazione di impresa in funzionamento.

Il principio della *prevalenza della sostanza sulla forma* si ravvisa già, come rilevato dall'OIC, nell'espressione contenuta nel punto 1 “tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato”¹². Tale espressione deriva dal D.Lgs. 6/2003 (Riforma del diritto societario) che ha inciso sul codice civile modificando parzialmente la disciplina del diritto societario. Tuttavia la riforma derivante dal recepimento della direttiva 34/2013/UE rende an-

¹¹ ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *Documento n. 11, Bilancio d'esercizio – finalità e postulati*, cit., p. 23.

¹² A proposito dell'espressione “tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato” L'ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *Documento n. 1 – I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio di esercizio*, Capitolo Primo, Giuffrè, ottobre 2004, pp. 7 e 8, si esprime nei seguenti termini: «L'espressione “funzione economica” adottata dal Legislatore necessita, tuttavia, d'una interpretazione tecnica. Il Legislatore – come si evince dalla relazione di accompagnamento al D.Lgs. 6 – ha inteso con tale espressione riferirsi al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma, concetto indicato nel Principio Contabile n. 11 con l'espressione “prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali”. In tal modo, quindi, la norma novellata ha recepito le indicazioni desumibili dai principi contabili italiani e internazionali nonché dalla recente regolamentazione comunitaria, i quali prescrivono quale criterio generale che nella redazione dei bilanci debba venir privilegiata la sostanza delle operazioni rispetto alla loro forma legale. Al riguardo l'art. 6 della legge delega n. 366 prevedeva la revisione della disciplina del bilancio per alcune importanti operazioni quali, per esempio la locazione finanziaria, i pronti contro termine e gli strumenti finanziari derivati, operazioni che in precedenza – come precisato dalla relazione di accompagnamento – venivano contabilizzate secondo gli aspetti formali dei contratti sottostanti. La volontà del Legislatore, rifacendosi alla moderna dottrina aziendalistica ed alla prassi internazionale, è stata quella di prevedere che la rappresentazione in bilancio di queste operazioni, ed in generale per tutti gli accadimenti economici, venisse effettuata secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali [...]».